

tera k che la RAI è tenuta a garantire, fra l'altro, la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché di contenuti audiovisivi in lingua friulana per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuto che, nelle more della stipula di una nuova Convenzione, ai fini della tutela della lingua friulana sia opportuno assicurare la trasmissione di programmi televisivi e incrementare la programmazione radiofonica in lingua friulana nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, così come disposto dal succitato Contratto nazionale di servizio pubblico 2018-2022;

Ravvisata pertanto l'esigenza di stipulare a tal fine un atto integrativo alla Convenzione sopra richiamata;

Viste le note inviate via PEC dalla RAI il 27 luglio 2020 (prot. IST/D/00538) e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il 31 luglio 2020 (prot. 0000039), con le quali è stato concordato fra la RAI e la Regione stessa il progetto operativo oggetto del presente atto integrativo, ai sensi del sopra citato art. 25, comma 1 lettera k) del Contratto nazionale di servizio pubblico 2018-2022, ai fini della stipula del presente atto integrativo;

Tenuto conto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto integrativo;

Tutto ciò premesso  
le parti stabiliscono quanto segue:

1. Il presente atto integra i servizi a tutela della lingua friulana previsti dall'art. 2, comma 1 della Convenzione in oggetto richiamata nelle premesse.

2. RAI Com, per conto di RAI, si impegna alla produzione e alla diffusione di trasmissioni televisive in lingua friulana nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nella misura di:

n. 16,5 ore di trasmissioni televisive di produzione, corrispondenti su base annua a n. 28 ore di trasmissione, realizzate direttamente e/o indirettamente da RAI o acquisite da soggetti terzi;

n. 17,5 ore di trasmissioni radiofoniche, corrispondenti su base annua a n. 30 ore di trasmissioni.

3. Le suddette trasmissioni andranno in onda, salvo insindacabili esigenze di palinsesto, cause di forza maggiore e/o di caso fortuito, a partire dal 1° ottobre 2020.

4. A fronte dell'integrazione di programmazione di cui al presente Atto integrativo, la Presidenza del Consiglio corrisponde a RAI Com un corrispettivo pari ad euro 321.000,00 (trecentoventunomila/00) comprensivo di I.V.A., corrispondente ad un corrispettivo integrativo su base annua pari a euro 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00) comprensivo di I.V.A., per un totale complessivo di euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) comprensivo di I.V.A. dedicato annualmente alla tutela della lingua friulana.

5. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente atto integrativo, con decreto del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria, sarà istituito un apposito Comitato di indirizzo e monitoraggio che, ferma restando l'autonomia editoriale e produttiva della RAI, avrà il compito di:

a) monitorare l'attività di programmazione dei palinsesti ed esprimere valutazioni in merito ad eventuali modifiche degli stessi, nonché monitorare l'andamento e lo stato di attuazione delle attività oggetto del presente atto integrativo, anche in relazione agli obiettivi preventivati. Il Comitato potrà altresì formulare suggerimenti in merito alla programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua friulana, proponendo anche variazioni purché motivate;

b) attestare l'effettiva produzione e diffusione delle trasmissioni di cui al presente atto integrativo relativamente alla durata dello stesso; a tale scopo RAI Com fornirà al Comitato un'ampia informativa scritta, recante, tra l'altro, le ore trasmesse, nonché le relazioni relative alle programmazioni radiotelevisive del periodo di riferimento.

Il Comitato è presieduto dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio ed è composto da due rappresentanti del Dipartimento stesso, un rappresentante della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e tre rappresentanti del gruppo RAI.

Le spese inerenti al funzionamento del Comitato sono a carico degli enti rappresentati nel comitato stesso, ciascuno per la parte inerente i propri rappresentanti.

Delle decisioni assunte dal Comitato a seguito di ciascuna riunione, dovrà essere data evidenza documentale attraverso la redazione di apposito verbale.

6. Il presente atto integrativo alla Convenzione è immediatamente esecutivo per RAI Com, mentre, ai sensi del punto 131 dell'Allegato alla legge 24 novembre 2006, n. 286, acquista efficacia per la Presidenza del Consiglio dopo l'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e la registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

7. Il presente atto integrativo ha durata di sette mesi, a decorrere dal 1° ottobre 2020 fino al 29 aprile 2021, data di scadenza della Convenzione in oggetto.

Nelle more della stipula della nuova Convenzione citata nelle premesse, le parti, di comune accordo, possono procedere al rinnovo del presente atto integrativo, alle medesime condizioni e modalità, mediante scambio di note con firma digitale, da effettuarsi via PEC.

8. Per tutto quanto non modificato e/o integrato dal presente atto si rinvia al testo della Convenzione in oggetto, la cui validità ed efficacia viene espressamente richiamata in ogni sua parte.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 5 agosto 2020

p. la Presidenza del Consiglio dei ministri: SEPE

p. RAI Com S.p.a.: TEODOLI

21A01412

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 gennaio 2021.

**Criteri e modalità tecniche di versamento e di utilizzo del contributo per i lavoratori impatriati dello sport.**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, con il quale al Ministro senza portafoglio, on. Vincenzo Spadafora è stato conferito l'incarico per le politiche giovanili e per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, con il quale al Ministro senza portafoglio, on. Vincenzo Spadafora, è stata conferita, tra le altre, la delega di funzioni in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2020, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ai sensi del quale l'Ufficio per lo sport assume la configurazione dipartimentale, con la denominazione di Dipartimento per lo sport;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, concernente «Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese» e, in particola-



re, l'art. 16 concernente «Regime speciale per lavoratori impatriati», come modificato dall'art. 5, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il comma 5-*quater* del citato art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera *d*) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, con il quale si stabilisce che «per i rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare»;

Visto altresì il comma 5-*quinqües* del medesimo art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera *d*) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, con il quale si dispone che, relativamente ai rapporti di cui al comma 5-*quater*, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile da effettuare su un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e che tali entrate siano riassegnate a un apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili sportivi.

Considerato che, secondo quanto disposto dal richiamato art. 16, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità di governo delegata in materia di sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 5-*quinqües* sopra menzionato;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla definizione delle modalità e dei criteri di utilizzo delle entrate derivanti dal contributo di cui al comma 5-*quinqües* dell'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;

Su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

*Oggetto*

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il presente decreto definisce i criteri e le modalità di versamento e di utilizzo del contributo di cui al comma 5-*quinqües* dell'art. 16 del suddetto decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

Art. 2.

*Modalità di versamento del contributo*

1. I soggetti che optano per l'adesione al regime agevolato di cui all'art. 16, comma 5-*quater* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, devono provvedere annualmente al versamento del contributo di cui al comma 5-*quinqües*

del medesimo art. 16, entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al periodo di imposta di riferimento. Il versamento è effettuato con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista.

2. Contestualmente al versamento, i soggetti optanti comunicano al Dipartimento per lo sport, mediante modulo che sarà reso disponibile sul sito istituzionale del medesimo Dipartimento per lo sport [www.sport.governo.it](http://www.sport.governo.it) l'adesione al regime agevolato, la somma versata, i dati identificativi del soggetto optante, del datore di lavoro e della federazione sportiva nazionale di riferimento.

3. L'Agenzia delle entrate provvede a comunicare al Dipartimento per lo sport, entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini per i versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'ammontare dei versamenti effettuati, nonché i dati identificativi dei lavoratori e dei datori di lavoro, indicati nei modelli F24.

4. L'eventuale omesso o insufficiente versamento del contributo entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo comporta la decadenza del beneficio di cui all'art. 16, comma 5-*quater* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, con le debite conseguenze di legge.

Art. 3.

*Modalità di accesso ai contributi finalizzati al sostegno dei settori giovanili*

1. Possono accedere al contributo previsto dall'art. 16, comma 5-*quinqües* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le Federazioni sportive le cui società affiliate abbiano contrattualizzato persone fisiche che si siano avvalse del regime fiscale agevolato di cui al comma 5-*quater* del medesimo art. 16.

2. All'esito delle procedure di cui all'art. 2 del presente decreto, il Dipartimento per lo sport pubblica, con cadenza annuale, un elenco attestante il totale dei contributi versati riferibile a ciascuna federazione sportiva nazionale. Tali somme determinano il tetto massimo per la proposizione delle domande di contributo di cui al successivo comma 3.


3. Per accedere al suddetto contributo, le Federazioni dovranno presentare al Dipartimento per lo sport, secondo le modalità e nei termini da definirsi con provvedimento del medesimo Dipartimento, un progetto, un programma o un piano finalizzato al sostegno dei settori giovanili di propria competenza. I progetti, i programmi o i piani presentati dovranno:

*a*) riguardare l'intero territorio nazionale, anche in proporzione rispetto alle società affiliate alla Federazione proponente;

*b*) afferire alla formazione professionale di personale coinvolto nelle attività dei settori giovanili;

*c*) incentivare i valori delle pari opportunità, il contrasto ad ogni forma di discriminazione;

*d*) aumentare l'integrazione dei disabili, delle minoranze etniche, degli immigrati e di altri gruppi sociali vulnerabili.



## Art. 4.

*Modalità per la presentazione della domanda di accesso ai contributi*

1. Il Dipartimento per lo sport cura l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata a verificare i requisiti di ammissibilità delle istanze alla procedura di cui all'art. 3.

2. Per la valutazione delle istanze, si procede mediante nomina di un'apposita commissione, composta da tre membri del Dipartimento per lo sport, in possesso di adeguati requisiti di esperienza e competenza professionale.

3. La commissione elabora una proposta di ammissione delle domande pervenute e la trasmette al Dipartimento per lo sport, che provvede ad approvarla e a pubblicarla sul proprio sito istituzionale.

4. All'esito della procedura, il contributo verrà erogato con provvedimento del Dipartimento per lo sport.

5. Ai componenti della commissione non spettano né compensi, né gettoni di presenza, né rimborsi spese.

## Art. 5.

*Periodo d'imposta 2019*

1. Ai fini di quanto previsto nel presente decreto, sono fatti salvi i comportamenti e le opzioni esercitate in sede di dichiarazione dei redditi 2019, previo versamento dei contributi dovuti da effettuarsi entro il 15 marzo 2021 con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza la possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista.

2. L'eventuale omesso o insufficiente versamento del contributo entro il termine di cui al comma 1 comporta la decadenza del beneficio di cui all'art. 16, comma 5-*quater* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, con le debite conseguenze di legge. Si applicano le previsioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3 del presente decreto.

Il presente decreto, da pubblicare sul sito del Governo e del Dipartimento per lo sport, è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Roma, 26 gennaio 2021

*Il Presidente  
del Consiglio dei ministri*  
CONTE

*Il Ministro per le politiche  
giovanili e lo sport*  
SPADAFORA

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2021

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 414

21A01537

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
23 febbraio 2021.

**Scioglimento del consiglio comunale di Frascati e nomina del commissario straordinario.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Frascati (Roma);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da dieci consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Frascati (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Raffaella Moscarella è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2021

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Frascati (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 18 febbraio 2021.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopraccitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 18 febbraio 2021.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.



Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Frascati (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Raffaella Moscarella, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Roma.

Roma, 22 febbraio 2021

*Il Ministro dell'interno: LAMORGESE*

**21A01472**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
23 febbraio 2021.

**Scioglimento del consiglio comunale di Villalago e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Villalago (L'Aquila);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villalago (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Emanuele D'Amico è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2021

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Villalago (L'Aquila), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 19 febbraio 2021, hanno determinato l'ipotesi dis-

solutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto dell'Aquila ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 19 febbraio 2021.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villalago (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Emanuele D'Amico, viceprefetto in servizio presso la Prefettura dell'Aquila.

Roma, 22 febbraio 2021

*Il Ministro dell'interno: LAMORGESE*

**21A01473**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
23 febbraio 2021.

**Scioglimento del consiglio comunale di Guardavalle e nomina della commissione straordinaria.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Guardavalle (Catanzaro) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 10 giugno 2018;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2021;

